

Regolamento di funzionamento della Scuola di alta formazione dell'istruzione

Articolo 1

Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di funzionamento della Scuola di alta formazione dell'istruzione (in seguito, Scuola), nonché quelle del Comitato d'indirizzo e del Comitato scientifico internazionale, in attuazione dell'articolo 16-*bis* del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, inserito dall'art. 44, comma 1, lett. i), del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79 e della Riforma M4C1R2.2 "Scuola di Alta Formazione" del Piano nazionale di ripresa e resilienza, finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU.
2. La Scuola si avvale, per lo svolgimento delle sue attività istituzionali, dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (in seguito, INDIRE) e dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (in seguito, INVALSI) e si raccorda, per le funzioni amministrative, con gli uffici del Ministero dell'istruzione e del merito competenti in materia.

Articolo 2

Natura giuridica e sede legale

1. La Scuola ha personalità giuridica di diritto pubblico ed ha sede legale in Roma. È dotata di autonomia amministrativa e contabile ed è sottoposta alla vigilanza del Ministero dell'istruzione e del merito (in seguito, Ministero) e ai controlli previsti dalla normativa vigente.

Articolo 3

Finalità

1. La Scuola:
 - a) indirizza lo sviluppo delle attività formative del personale scolastico ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59;
 - b) promuove e coordina la formazione in servizio dei docenti di ruolo, in coerenza e continuità con la formazione iniziale, nel rispetto dei principi del pluralismo e dell'autonomia didattica del docente, garantendo elevati *standard* di qualità uniformi su tutto il territorio nazionale;
 - c) coordina e indirizza le attività formative dei dirigenti scolastici, dei direttori dei servizi amministrativi generali, del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, garantendo elevati *standard* di qualità uniformi su tutto il territorio nazionale;

- d) assolve alle funzioni correlate alla formazione continua degli insegnanti di cui all'articolo 16-ter, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59;
 - e) sostiene un'azione di costante relazione cooperativa e di coprogettazione con le istituzioni scolastiche per la promozione della partecipazione dei docenti alla formazione e alla ricerca educativa nelle medesime istituzioni.
2. La Scuola, in stretto raccordo con le istituzioni scolastiche, con l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (in seguito, ANVUR) e con i Centri di ateneo per la formazione iniziale o con il loro coordinamento nazionale, indica e aggiorna le linee della formazione iniziale degli insegnanti, nell'ambito del sistema integrato della formazione iniziale e continua, affinché sia coerente con le finalità di innovazione del lavoro pubblico e della coesione sociale, volto a metodologie didattiche innovative e a competenze linguistiche, digitali, giuridiche, pedagogiche e psicopedagogiche, nonché a competenze volte a favorire la partecipazione degli studenti e delle famiglie.
3. La Scuola coordina la struttura del sistema di formazione e aggiornamento permanente delle figure di sistema e dei docenti di ruolo, articolato in percorsi di durata almeno triennale, di cui all'articolo 16-ter del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, con il supporto dell'INVALSI e dell'INDIRE nello svolgimento in particolare delle seguenti funzioni:
- a) accreditamento degli enti e qualificazione delle istituzioni deputati ad erogare la formazione continua per le finalità di cui al presente articolo, anche attraverso la piattaforma digitale per l'accreditamento degli enti di formazione gestita dal Ministero, e verifica dei requisiti di cui al comma 8 dell'articolo 16-ter sopra citato;
 - b) adozione delle linee di indirizzo sui contenuti della formazione del personale scolastico in linea con gli *standard* europei;
 - c) raccordo della formazione iniziale abilitante degli insegnanti con la formazione in servizio.
4. La Scuola, altresì, definisce gli obiettivi formativi dei percorsi di cui al comma precedente.
5. La Scuola, nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 16-ter sopra citato, definisce specifici obiettivi dei programmi per percorsi di formazione in servizio, strutturati su fondi di bilancio e nazionali, secondo parametri volti a garantire lo sviluppo di professionalità e competenze per attività di progettazione, tutoraggio, nonché accompagnamento e guida allo sviluppo delle potenzialità degli studenti, rivolti a docenti con incarichi di collaborazione a supporto del sistema organizzativo dell'istituzione scolastica e della dirigenza scolastica.
6. La Scuola, sulla base di un modello di valutazione approvato con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito (in seguito, Ministro), sentito l'INVALSI, avvia un programma di monitoraggio e valutazione degli obiettivi formativi specifici per ciascun percorso di formazione, ivi compresi gli indicatori di *performance*, che sono declinati dalle singole

istituzioni scolastiche secondo il proprio Piano triennale dell'offerta formativa, anche al fine di valorizzare gli strumenti presenti a normativa vigente.

7. La Scuola collabora con l'ANVUR per svolgere attività di monitoraggio e valutazione, almeno quinquennale, finalizzata all'accreditamento periodico dei percorsi di formazione iniziale ai sensi dell'articolo 5, del decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19, anche attraverso visite effettuate da esperti esterni, in *loco*, a campione, sulle modalità, sui contenuti e sulle valutazioni delle due prove che concludono i percorsi abilitanti all'insegnamento, secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 10, del decreto Presidente del Consiglio dei ministri 4 agosto 2023.

8. La Scuola procede alla raccolta dei dati relativi al superamento del concorso e dell'anno di prova da parte degli studenti abilitati per ogni Centro multidisciplinare individuato dalle istituzioni della formazione superiore, di cui all'articolo 2-*bis*, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 e trasmette i dati all'ANVUR ai fini dell'accreditamento periodico dei percorsi di formazione iniziale.

Articolo 4

Attività di raccolta e analisi di dati

1. Il Ministero, l'INDIRE e l'INVALSI, nel rispetto della disciplina sul trattamento dei dati personali, mettono a disposizione della Scuola i dati e le informazioni di propria competenza necessari all'esercizio di pubblici poteri attribuiti alla Scuola stessa, anche attraverso l'accesso alle banche dati e ai dati presenti nelle altre fonti informative.

2. L'accesso alle banche dati o ad altre fonti informative di cui al comma 1 verrà regolato, nel rispetto della disciplina sulla protezione dei dati personali, da apposita Convenzione tra la Scuola e gli Enti di cui al precedente comma titolari dei dati trattati.

3. La Scuola si avvale degli Enti di cui al comma 1 o di altri soggetti, all'uopo nominati Responsabili del trattamento ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento generale sulla protezione dei dati, per le rilevazioni degli ulteriori dati necessari all'espletamento dei propri compiti istituzionali.

Articolo 5

Organi e durata

1. Sono organi della Scuola il Presidente, il Comitato d'indirizzo e il Comitato scientifico internazionale.

2. Il Presidente dura in carica quattro anni e può essere confermato una sola volta.

3. Il Comitato d'indirizzo rimane in carica tre anni.

4. Il Comitato scientifico internazionale rimane in carica quattro anni.
5. Se il Presidente o un componente di un organo cessano dalla carica prima della scadenza del proprio mandato, il Presidente o il componente che viene nominato in sostituzione dal Ministro resta in carica per la durata residua del mandato.

Articolo 6

Il Presidente: nomina e funzioni

1. Il Presidente è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro ed è scelto tra professori universitari ordinari o tra soggetti con competenze manageriali parimenti dotati di particolare e comprovata qualificazione professionale nell'ambito dell'istruzione e formazione.
2. Se dipendente statale o docente universitario, per l'intera durata dell'incarico è collocato nella posizione di fuori ruolo. Il Presidente, se dipendente di amministrazioni pubbliche, conserva il trattamento economico in godimento o, se non dipendente di amministrazioni pubbliche, svolge il proprio mandato a titolo gratuito, salvo il rimborso per le spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute per lo svolgimento delle sue funzioni istituzionali, nei limiti della disciplina vigente per i dipendenti dell'amministrazione dello Stato di livello dirigenziale.
3. Il Presidente è preposto alla Scuola, ne ha la rappresentanza legale e assicura il coordinamento e l'unitarietà delle strategie e delle attività della Scuola stessa.
4. Il Presidente:
 - sovrintende all'andamento generale della Scuola;
 - promuove lo sviluppo delle attività della Scuola e cura i rapporti con le amministrazioni pubbliche e private, con gli enti e le istituzioni nazionali e internazionali;
 - è responsabile dell'attività didattica e scientifica della Scuola;
 - elabora le strategie di sviluppo dell'attività di formazione, d'intesa con il Direttore generale di cui all'articolo 11 del presente Regolamento, sentito il Comitato d'indirizzo, previo parere del Comitato scientifico internazionale;
 - convoca e presiede le riunioni del Comitato d'indirizzo, stabilendone l'ordine del giorno, sentito il Direttore generale;
 - partecipa alle riunioni del Comitato scientifico internazionale e le coordina;
 - richiede al Comitato scientifico internazionale specifici approfondimenti su argomenti da trattare nel Comitato d'indirizzo;
 - esercita tutte le altre attribuzioni demandategli dalla normativa in vigore.
5. Il Presidente nomina, tra i componenti del Comitato d'indirizzo, un Vicepresidente che lo sostituisce nei casi di assenza o impedimento.

Articolo 7

Il Comitato d'indirizzo: composizione e funzioni

1. Il Comitato d'indirizzo si compone di cinque membri: il Presidente della Scuola, che lo presiede, i Presidenti dell'INDIRE e dell'INVALSI e due componenti nominati dal Ministro tra personalità di alta qualificazione professionale. Il Comitato d'indirizzo si avvale per la verbalizzazione delle sedute di un dipendente della Scuola incaricato dal Direttore generale di cui all'articolo 11.
2. Il Comitato d'indirizzo ha compiti di indirizzo e di programmazione generale dell'attività della Scuola, approva gli atti di carattere generale per il funzionamento, l'amministrazione e la gestione della Scuola.
3. Il Comitato d'indirizzo, tramite il Direttore generale, cura l'esecuzione degli atti, predispose le convenzioni e svolge le attività di coordinamento istituzionale della Scuola.
4. Ai componenti del Comitato d'indirizzo spettano esclusivamente i rimborsi per le spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute per lo svolgimento delle loro funzioni istituzionali, nei limiti della disciplina vigente per i dipendenti dell'amministrazione dello Stato di livello dirigenziale.
5. Eventuali dimissioni volontarie dei componenti nominati dal Ministro tra personalità di alta qualificazione professionale devono essere formalizzate per iscritto e trasmesse al Presidente e al Direttore generale.
6. Il Comitato d'indirizzo, nelle materie di propria competenza e su specifici ambiti tematici, può avvalersi di gruppi di supporto appositamente costituiti. Il Presidente della Scuola può proporre al Comitato i nominativi dei componenti per i quali sia certificata l'alta qualificazione sui temi e sugli ambiti previsti. Ai componenti dei gruppi non spetta alcun compenso, indennità o gettone di presenza, salvo gli eventuali rimborsi per le spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute per la partecipazione alle sedute, nei limiti della disciplina vigente per i dipendenti dell'amministrazione dello Stato di livello dirigenziale.

Articolo 8

Comitato d'indirizzo: regole di funzionamento

1. Il Comitato d'indirizzo si riunisce su convocazione del Presidente e quando ne facciano motivata richiesta uno dei componenti.
2. Esso è validamente costituito quando sono presenti almeno tre componenti e delibera a maggioranza dei presenti.
3. Ove possibile, il Comitato d'indirizzo si riunisce in base a un calendario prefissato, di norma almeno una volta al mese.

4. La convocazione ordinaria è inviata almeno cinque giorni (solari) prima a tutti gli interessati tramite la posta elettronica ordinaria; la documentazione è trasmessa a tutti gli interessati, tramite la posta elettronica ordinaria, contestualmente all'invio della convocazione e comunque entro tre giorni (solari) prima della seduta.
5. Il Comitato d'indirizzo può essere convocato anche per motivi d'urgenza. In questo caso la convocazione va inviata almeno ventiquattro ore prima della riunione.
6. La mancata comunicazione, anche ad un solo componente, invalida l'adunanza, a meno che alla seduta risultino presenti anche i componenti non convocati.
7. La partecipazione alle sedute del Comitato d'indirizzo avviene, di norma, in presenza, ma esse possono anche svolgersi, da remoto, in modalità telematica o mista. In tali ultimi casi, la seduta si intende tenuta nel luogo dove si trova il Presidente.
8. Ogni soggetto chiamato a partecipare alle sedute da remoto è tenuto al rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali ed è personalmente responsabile dell'utilizzo del proprio *account* di accesso al sistema di videoconferenza e dell'utilizzo di ogni altro dispositivo impiegato.
9. La validità delle riunioni viene accertata dal Presidente prima di aprire la seduta. Alle adunanze partecipa il Direttore generale senza diritto di voto. Il Presidente può invitare alle sedute del Comitato d'indirizzo persone esterne alla Scuola o personale dipendente della stessa, al solo fine di illustrare argomenti specifici attinenti all'ordine del giorno. La loro presenza è consentita durante la discussione degli argomenti, ma non al momento della votazione.
10. L'ordine del giorno delle sedute è stabilito dal Presidente, sentito il Direttore generale. Eventuali integrazioni o modifiche all'ordine del giorno di tematiche rilevanti e/o soggette a deliberazione che possano intervenire su proposta del Presidente, di uno dei componenti o del Direttore generale, successivamente all'invio della convocazione, vengono trasmesse a tutti gli interessati con nota scritta del Presidente tramite la posta elettronica ordinaria, congiuntamente alla documentazione richiamata.
11. A seguito della definizione da parte del Presidente della data dell'adunanza, il Direttore generale coordina l'istruttoria dei punti presenti all'ordine del giorno raccogliendo la relativa documentazione e, quando occorre, elaborando le proposte di deliberazione sulla base della normativa vigente.
12. La discussione di ogni punto posto all'ordine del giorno e di ogni proposta di delibera è aperta dal Presidente o dal Vicepresidente, che dirige i lavori e tratta i singoli argomenti. I componenti possono proporre emendamenti alle proposte di delibera. Nel caso in cui il Comitato d'indirizzo, al termine della discussione, ritenga necessario acquisire ulteriori elementi o approfondimenti per l'adozione del provvedimento, la trattazione del punto è rinviata, dandone conto nella verbalizzazione.

13. Al termine della discussione di ogni punto posto all'ordine del giorno e di ogni proposta di delibera, ufficialmente dichiarata conclusa da parte del Presidente, si procede alla votazione. Le deliberazioni sono approvate a maggioranza dei componenti presenti tramite dichiarazione esplicita del proprio voto; a parità di voti, prevale quello del Presidente. Al termine delle votazioni, il Presidente ne dichiara l'esito di cui viene dato atto nel verbale. Ogni componente può effettuare una dichiarazione che espliciti le motivazioni del proprio voto, chiedendone la verbalizzazione. L'astensione può essere manifestata con dichiarazione espressa.

14. Le questioni circa il rinvio della discussione o la non pertinenza di un argomento possono essere poste da ciascun componente, immediatamente prima dell'inizio della trattazione o nel corso della discussione dello stesso, e vengono subito poste in votazione.

15. I componenti che si astengono dalla votazione devono essere computati nella formazione del *quorum* deliberativo. Non vengono considerati astenuti, ma assenti, i componenti che si allontanano dalla seduta al momento della votazione.

16. I componenti del Comitato d'indirizzo, che si trovano rispetto a una questione contenuta nell'ordine del giorno in una situazione di incompatibilità oppure di fronte a una questione che riguardi il loro interesse privato o quello del coniuge o del convivente o di parenti o affini fino al quarto grado, non possono prendere parte alla discussione e alla votazione; in tale ipotesi, essi devono lasciare temporaneamente la seduta. Il Presidente, ove ravvisi un contrasto fra l'interesse di un componente del Comitato d'indirizzo e l'interesse pubblico in discussione, ovvero qualora riscontri casi di incompatibilità, dispone che il componente in questione lasci la seduta prima della trattazione del punto. Qualora, in caso di obbligo di astensione del componente in situazione di conflitto di interesse, venga meno il *quorum* costitutivo o deliberativo, il Presidente rinvia l'argomento posto all'ordine del giorno.

17. Di norma le comunicazioni del Presidente non danno luogo né a discussione né a deliberazione.

18. I provvedimenti adottati vengono numerati consequenzialmente. La numerazione cessa al termine di ogni anno solare. Ai fini della conservazione degli atti, ogni delibera, unitamente alla documentazione ivi allegata, è protocollata mediante sistema di gestione documentale della Scuola.

19. Il segretario verbalizzante del Comitato d'indirizzo è individuato dal Direttore generale tra il personale della Scuola.

20. Il verbale è redatto in forma chiara e sintetica tale da motivare la decisione collegiale. I verbali di ciascuna seduta vengono di norma predisposti entro i quindici giorni successivi alla seduta stessa ed approvati in quella immediatamente successiva, salvo casi eccezionali. Il verbale viene approvato dal Comitato d'indirizzo e sottoscritto dal Presidente e dal

segretario, che garantiscono la conformità al testo esaminato e approvato dal Comitato d'indirizzo. Il verbale viene inviato, tramite posta elettronica ordinaria, congiuntamente alla convocazione della seduta in cui esso è oggetto di approvazione. È facoltà di ogni soggetto presente alla seduta formulare richieste di modifica e/o di integrazione quando abbiano rilevanza nell'interesse della Scuola. Il verbale viene conservato in apposito registro elettronico in modo tale da garantire l'integrità del documento.

Articolo 9

Il Comitato scientifico internazionale: composizione e funzioni

1. Il Comitato scientifico internazionale (in seguito, Comitato scientifico) è composto da un massimo di sette membri, nominati con decreto del Ministro.
2. I criteri di nomina dei componenti sono definiti con decreto del Ministro.
3. Ai componenti del Comitato scientifico spettano esclusivamente i rimborsi per le spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute per lo svolgimento delle loro funzioni istituzionali, nei limiti della disciplina vigente per i dipendenti dell'amministrazione dello Stato di livello dirigenziale.
4. Il Comitato scientifico svolge, su impulso del Presidente della Scuola, funzioni propositive di indirizzo, nonché funzioni consultive. Le proposte e i pareri del Comitato scientifico hanno carattere non vincolante.
5. Il Comitato scientifico su richiesta del Presidente:
 - a) formula proposte ed effettua studi al fine di adeguare lo sviluppo delle attività formative del personale scolastico alle migliori esperienze internazionali e alle esigenze proprie del sistema nazionale di istruzione e formazione;
 - b) dà pareri sui programmi di attività e sui documenti riguardanti lo sviluppo degli indirizzi della formazione del personale scolastico;
 - c) formula proposte ed elabora documenti per le attività del Comitato d'indirizzo;
 - d) realizza studi e confronti nelle materie di competenza della Scuola;
 - e) propone le possibili linee evolutive della formazione del personale scolastico;
 - f) propone misure volte a favorire la dimensione europea e internazionale delle attività della Scuola, attraverso forme di collaborazione e cooperazione tecnica e scientifica con istituzioni ed enti di altri paesi.
6. I componenti del Comitato scientifico sono tenuti a partecipare regolarmente alle riunioni. Essi decadono nel caso in cui non partecipino ad almeno tre sedute consecutive dello stesso.
7. Previa valutazione del Presidente della Scuola, possono essere invitate alle sedute del Comitato scientifico persone esterne alla Scuola o personale dipendente della stessa, al

solo fine di illustrare argomenti specifici attinenti all'ordine del giorno. La loro presenza è consentita durante la discussione degli argomenti assegnati.

Articolo 10

Il Comitato scientifico internazionale: regole di funzionamento

1. Il Comitato scientifico è convocato su richiesta del Presidente della Scuola. Il Comitato scientifico si avvale di un segretario per la verbalizzazione delle sedute.
2. Il Presidente della Scuola o il Vicepresidente o, in caso di assenza o di impedimento di entrambi, un altro componente del Comitato d'indirizzo specificamente designato partecipano alle riunioni del Comitato scientifico, coordinando la riunione, senza diritto di voto. Il Direttore generale ha facoltà di partecipare alle riunioni, senza diritto di voto.
3. Il Comitato scientifico è convocato dal Presidente con comunicazione trasmessa tramite la posta elettronica ordinaria contenente l'ordine del giorno, almeno cinque giorni (solari) prima della data della riunione, oppure in via urgente, almeno tre giorni (solari) prima della data della riunione.
4. La partecipazione alle sedute del Comitato scientifico avviene, di norma, in presenza, ma esse possono anche svolgersi, da remoto, in modalità telematica o mista. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della metà più uno dei suoi membri e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.
5. Eventuali dimissioni volontarie dal Comitato scientifico devono essere formalizzate per iscritto e trasmesse al Presidente e al Direttore generale.
6. L'iscrizione degli argomenti all'ordine del giorno compete al Presidente. Con richiesta scritta diretta al Presidente, ciascun componente del Comitato scientifico può chiedere l'iscrizione di argomenti all'ordine del giorno della seduta successiva. Il Presidente decide sull'accoglimento della richiesta.
7. In ogni seduta il Presidente pone in trattazione gli argomenti nella successione in cui risultano iscritti all'ordine del giorno. In qualunque momento della riunione, il Presidente o qualsiasi altro componente può proporre, esponendone i motivi, che la successione degli argomenti da trattare venga mutata.
8. Gli argomenti iscritti all'ordine del giorno di una riunione e non trattati nel corso della stessa si intendono rinviati alla seduta successiva.
9. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente della Scuola incaricato dal Direttore generale. I verbali di ciascuna seduta vengono di norma predisposti entro i quindici giorni successivi alla seduta stessa ed approvati in quella immediatamente successiva, salvo casi eccezionali. Il verbale viene approvato dal Comitato scientifico nella convocazione successiva e sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

10. Il verbale è redatto in forma chiara e sintetica tale da motivare la decisione collegiale, dando atto delle posizioni prevalenti in relazione a proposte e pareri espressi.

11. I componenti del Comitato scientifico che si trovano rispetto a una questione contenuta nell'ordine del giorno in una situazione di incompatibilità oppure di fronte a una questione che riguardi il loro interesse privato o quello del coniuge o del convivente o di parenti o affini fino al quarto grado, non possono prendere parte alla discussione; in tale ipotesi, essi devono lasciare temporaneamente la seduta. Il Presidente, ove ravvisi un contrasto fra l'interesse di un componente del Comitato scientifico e l'interesse pubblico in discussione, ovvero qualora riscontri casi di incompatibilità, dispone che il componente in questione lasci la seduta prima della trattazione del punto.

Articolo 11

Il Direttore generale

1. Il Direttore generale svolge le funzioni previste dal decreto del Ministro che definisce l'organizzazione e il funzionamento della Scuola.

2. Il Direttore generale è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro, tra i dirigenti di prima e seconda fascia del Ministero, con collocamento nella posizione di fuori ruolo, tra dirigenti di altre amministrazioni o tra professionalità esterne all'amministrazione con qualificata esperienza manageriale e resta in carica per tre anni.

3. L'incarico è rinnovabile una sola volta e, se conferito a dirigenti di seconda fascia, concorre alla maturazione del periodo di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Articolo 12

Incompatibilità e decadenza

1. Nell'esercizio delle proprie funzioni il Presidente, il Direttore generale, i componenti del Comitato d'indirizzo e i componenti del Comitato scientifico si dedicano esclusivamente alla cura degli interessi pubblici e si astengono dal porre in essere atti e dal presentare proposte in situazioni di conflitto di interessi.

2. Il Presidente, il Direttore generale, i componenti del Comitato d'indirizzo e i componenti del Comitato scientifico, fatti salvi i casi consentiti dalla vigente normativa, non possono essere amministratori o dipendenti di società che abbiano i requisiti per richiedere l'accreditamento di cui l'articolo 3, comma 3, lettera a) del presente Regolamento.

3. Ferme restando le attività consentite ai sensi dell'articolo 53, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'incarico di Direttore generale è incompatibile con qualsiasi altra attività, fatti salvi gli incarichi conferiti dal Ministro o dal Comitato d'indirizzo. Eventuali incompatibilità devono cessare entro trenta giorni dall'accettazione della nomina.

4. Le cariche di componente del Comitato d'indirizzo e del Comitato scientifico sono incompatibili tra di loro e con quella di Direttore generale. Tutte le cariche citate, compresa quella di Presidente, sono, altresì, incompatibili con incarichi politici elettivi e sono soggette alle incompatibilità negli ulteriori casi previsti dalla legge.

5. Fatti salvi i casi di incompatibilità di cui ai commi precedenti, la Scuola si conforma, altresì, alle previsioni di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico. Eventuali incompatibilità devono cessare entro trenta giorni dalla nomina pena la decadenza dall'incarico stesso. Il verificarsi di una delle cause di incompatibilità di cui ai commi precedenti, qualora l'interessato non la rimuova nel termine assegnatogli, comporta la decadenza dal medesimo incarico.

Articolo 13

Personale

1. Il rapporto di lavoro del personale dipendente della Scuola, previsto dall'allegato "A" del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 e successive modifiche e integrazioni, è disciplinato dal contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Funzioni centrali e dalla normativa vigente.

2. La Scuola si avvale di personale assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato in relazione allo svolgimento dei compiti istituzionali.

3. Per l'attuazione di singoli progetti o attività che richiedono profili specifici non altrimenti rinvenibili all'interno dell'organico, nei limiti consentiti dalle proprie disponibilità finanziarie, la Scuola può altresì avvalersi di personale assunto con contratto a tempo determinato e delle altre forme contrattuali previste dall'articolo 36, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche e integrazioni, nonché dell'articolo 7, comma 6 del medesimo decreto.

4. La Scuola può avvalersi, anche con oneri a proprio carico, nei limiti consentiti dalle proprie disponibilità finanziarie e della pianta organica, di personale in posizione di comando o distacco proveniente da altre Pubbliche amministrazioni, nonché ricorrere ad altre forme di utilizzazione di personale secondo quanto previsto dalla normativa generale. I comandi, i distacchi e le altre eventuali forme di utilizzazione del personale di altre

Amministrazioni sono finalizzati a facilitare l'ingresso nella Scuola di professionalità specifiche in coerenza con lo svolgimento delle attività elencate all'articolo 3.

5. Nella Scuola non può essere impiegato a qualunque titolo personale docente del comparto Scuola.

Articolo 14 **Norme transitorie e finali**

1. In via transitoria, al fine di assicurare la gestione della fase iniziale, la Scuola, in accordo con il Ministero, si avvale del supporto per il reclutamento del personale non dirigenziale, per la predisposizione dei primi atti di gestione delle risorse finanziarie, anche con riferimento a quelle relative al personale della Scuola, nonché usufruisce della messa a disposizione delle risorse strumentali e logistiche.

2. Al fine di facilitare la gestione della fase transitoria, nelle more dell'adozione di tutti i provvedimenti di organizzazione e gestione previsti dalla legge, la Scuola, nella fase iniziale, utilizza gli atti generali e le direttive del Ministero in materia di gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali, conformandosi nei limiti della compatibilità ai principi e alle procedure ivi previsti, adattandoli alla specificità del suo assetto organizzativo e istituzionale.